

**Anoplophora glabripennis**  
**Gestione vivai area delimitata**



**Dr. V. Zagari** - SFR Lombardia

Bergamo – 28 giugno 2022



**Regione  
Lombardia**

Servizio Fitosanitario

# *Riferimenti normativi*

Regolamento UE 2016/2031

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/893 DELLA  
COMMISSIONE del 9 giugno 2015



Regione  
Lombardia

Servizio Fitosanitario

# Piante e legname specificati

## Art. 1 - Definizioni:

- per «piante specificate», s'intendono le piante destinate all'impianto, il cui fusto abbia un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp.;
- per «legname specificato» s'intende il legname, diverso dal materiale di imballaggio in legno, ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate



# *Piante ospiti*

Per «piante ospiti» s'intendono le piante appartenenti alle specie elencate nell'allegato I:

**Acer spp., Aesculus spp.,** Albizia spp., **Alnus spp., Betula spp.,**  
Buddleja spp., **Carpinus spp.,** Celtis spp., **Cercidiphyllum spp.,**  
**Corylus spp.,** Elaeagnus spp., **Fagus spp., Fraxinus spp.,**  
Hibiscus spp., **Koelreuteria spp.,** Malus spp., Melia spp., Morus  
spp., **Platanus spp., Populus spp.,** Prunus spp., Pyrus spp.,  
Quercus rubra, Robinia spp., **Salix spp.,** Sophora spp., Sorbus  
spp., **Tilia spp., Ulmus spp.**



# *Spostamento di piante specificate*

## Art. 4 - Spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione

- Le piante specificate originarie delle zone delimitate possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A, punto 1.
- Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A, punto 2.
- Le piante specificate importate da paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, punto 3.



# *Spostamento di piante specificate*

## **Allegato II, sezione 2, lettera A, punto 1 – condizioni per lo spostamento di piante specificate originarie delle zone delimitate**

Le piante specificate possono essere movimentate con il Passaporto e devono essere state coltivate per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento in un luogo di produzione:

- a) registrato al RUOP,
- b) sottoposto ad almeno 2 controlli ufficiali annuali con eventuale campionamento distruttivo
- c) coltivate in un sito:
  - sotto protezione fisica totale oppure,
  - sono stati effettuati trattamenti preventivi contro l'adulto ed effettuati campionamenti distruttivi mirati,
  - è stato sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento della presenza o di tracce dell'organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito



# *Spostamento di piante specificate*

**Tabella campionamento distruttivo**

Numero di piante nel lotto	Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da distruggere)
1 - 4 500	10 % delle dimensioni del lotto
> 4 500	450



# *Spostamento di piante specificate*

**Allegato II, sezione 2, lettera A, punto 2 – condizioni per lo spostamento di piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone**

Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, lettera c), e solo se accompagnate dal passaporto.



Regione  
Lombardia

Servizio Fitosanitario

# *Spostamento di piante specificate*

**Allegato II, sezione 2, punto 3 condizioni per lo spostamento di piante specificate importate da paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente**

Le piante specificate importate da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto



Regione  
Lombardia

Servizio Fitosanitario

# *Spostamento di legname specificato*

Art. 5 - Spostamenti di legname specificato e di materiale da imballaggio di legno specificato all'interno dell'Unione

- Il legname specificato originario delle zone delimitate può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1, 2 e 3.
- Il legname specificato che conserva in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, non originario delle zone delimitate, ma introdotto in dette zone, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1 e 3.
- Il materiale da imballaggio di legno specificato originario delle zone delimitate può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, sezione 2, lettera C.



Regione  
Lombardia

Servizio Fitosanitario

# *Spostamento di legname specificato*

**Allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1, 2 e 3 – condizioni per la movimentazione di legname specificato originario delle zone**

**Allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1 e 3 – condizioni per la movimentazione di legname specificato che conserva in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, non originario delle zone delimitate, ma introdotto in dette zone.**

Il legname specificato, ad eccezione del legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno, originario di zone delimitate o il legname specificato che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda, non originario di dette zone, ma ivi introdotto, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto qualora soddisfi tutte le condizioni seguenti:

- a) è scortecciato;
- b) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna)



# *Spostamento di legname specificato*

## **Allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1, 2 e 3 – condizioni per la movimentazione di legname specificato originario delle zone**

Il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno originario di zone delimitate, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto e se rispetta una delle seguenti condizioni:

- a) il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure
- b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.



# *Spostamento di legname specificato*

Qualora non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname specificato può essere spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento o la trasformazione.

I materiali di scarto devono essere smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata



Regione  
Lombardia

Servizio Fitosanitario

# *Spostamento di legname specificato*

## **Allegato II, sezione 2, lettera C – condizioni per la movimentazione di materiale da imballaggio di legno specificato originario delle zone delimitate all'interno dell'Unione**

Il materiale da imballaggio di legno specificato originario di zone delimitate può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15
- b) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio di legno specificato è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

Qualora non siano disponibili impianti di trattamento nella zona delimitata, il materiale da imballaggio di legno specificato può essere spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata per effettuare il trattamento e la marchiatura conformemente ai punti a) e b).

I materiali di scarto derivanti dall'adempimento del presente punto devono essere smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata.



***Grazie per l'attenzione***



**Regione  
Lombardia**

Servizio Fitosanitario